

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 26 gennaio 2005, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bianchi Giovanni; Sereni; Giulietti, Alfano, Amici, Barbieri Emerenzio, Battaglia, Bellillo, Benvenuto, Bielli, Biondi, Boato, Borrelli, Bova, Bulgarelli, Buontempo, Burani Procaccini, Camo, Carbonella, Carra, Castagnetti, Cazzaro, Chiaromonte, Cima, Coluccini, Crisci, Cusumano, D'Alia, Dameri, De Simone Alberta, Deiana, Diana, Di Serio D'Antona, Fioroni, Folena, Franci, Gasperoni, Giacco, Iannuzzi, Leoni, Lion, Loddo Santino Adamo, Loddo Tonino, Loiero, Losurdo, Lucidi, Lumia, Lusetti, Maccanico, Mariotti, Mazzuca, Meduri, Micheli, Milanese, Monaco, Nigra, Oliverio, Onnis, Patria, Pecoraro Scanio, Pepe Luigi, Pistone, Quartiani, Ramponi, Ricciuti, Rossiello, Rotondi, Rotundo, Ruggieri, Ruzzante, Stramaccioni, Tanoni, Tanzilli, Tarantino, Tidei, Tolotti, Trupia e Zanotti; Grillo, Burani Procaccini, Gambale e Castellani:*

Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «solennità civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternità e del dia-

logo tra appartenenti a culture e religioni diverse.»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori uni-

versali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione».

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE